



COPIA

Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA B T

Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. 13 dell'ordine del giorno della seduta del 10 / 10 / 2013

N. <u>52</u> del Reg.	Oggetto: Regolamento per il controllo sulle società non quotate partecipate dal Comune.
Data: <u>11 / 10 / 2013</u>	

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 11 del mese di ottobre, alle ore 3,30
nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del
Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria in adunanza pubblica
di prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Rag. Andrea Ferri
con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Pasquale Mazzone

All'inizio dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come appresso indicati:

	Presente	Assente
1) Riserbato Luigi Nicola	x	
2) Operamolla Ugo		x
3) Ferrante Fabrizio		x
4) Trimini Domenico		x
5) Franzese Antonio		x
6) De Toma Pasquale	x	
7) Gargiuolo Giovanni		x
8) Corrado Giuseppe		x
9) Ferri Andrea	x	
10) Lima Raimondo	x	
11) Musci Maurizio	x	
12) Savino Gennaro		x
13) Cozzoli Emanuele	x	
14) De Noia Francesco	x	
15) Di Modugno Stefano	x	
16) Scagliarini Michele	x	
17) Sonatore Salvatore	x	

	Presente	Assente
18) Di Leo Giovanni	x	
19) Brescia Pasquale	x	
20) Gagliardi Riccardo	x	
21) Damascelli Nicola	x	
22) Paolillo Giuseppe		x
23) Di Pinto Nicola		x
24) Altamura Francesco	x	
25) Maiullari Bartolomeo		x
26) Tortosa Giuseppe		x
27) Gagliardi Giuseppe	x	
28) Laurora Tommaso	x	
29) Cognetti Domenico	x	
30) Avantario Carlo		x
31) De Laurentis Domenico	x	
32) Laurora Francesco		x
33) Santorsola Domenico	x	

Totale presenti n. 20 Totale assenti n. 13

Viene dato atto che è presente la Dirigente alla 3^a Ripartizione dott.ssa Grazia Marcucci.

Il Vice Presidente Ferri presenta al Consiglio la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore al ramo Dott. M. D'Amore, munita dei prescritti pareri tecnico amministrativo e contabile, iscritta al punto 13 dell'ordine del giorno, avente per oggetto: **“Regolamento per il controllo sulle Società non quotate partecipate dal Comune.”**e depositata agli atti unitamente allo schema di Regolamento nella stessa richiamato.

In tal senso, il Vice Presidente cede la parola al **Consigliere De Laurentis** il quale, così come meglio riportato nell'allegata resocontazione dattiloscritta, svolge considerazioni ed osservazioni in merito, preannunciando un emendamento all'art.15 del Regolamento che così recita:

“***Art.15 sostituire nel 2° rigo del punto 1 “La Giunta” con “il Consiglio Comunale.”*******

Quindi, il **Vice Presidente Ferri** cede la parola al **Consigliere Gagliardi R.** Questi riferisce che la 3^a Commissione Consiliare Permanente, della quale è componente, come da verbale della seduta del 9/10/2013, ha approfondito l'argomento, analizzando lo schema di Regolamento anche alla luce di altri analoghi e recentissimi regolamenti, ritenendo pertanto di apportare alcune integrazioni ed emendamenti al testo dello schema di regolamento agli atti, che puntualmente esplicita, dandone motivazione.

Il Consigliere Gagliardi R. riferisce, altresì, che detti emendamenti sono stati trasmessi alla Dirigente della 3^a Ripartizione, per acquisirne il parere. Il tutto come meglio riportato nell'allegata resocontazione dattiloscritta.

Viene dato atto che si sono allontanati i Consiglieri Laurora Tommaso e Cognetti, per cui i presenti in aula passano da 20 a 18.

Il Vice Presidente Ferri, non essendoci altri interventi, ed avendo la Dirigente Dott. Marcucci espresso verbalmente parere favorevole agli emendamenti come proposti dalla 3^a Commissione Consiliare e dal Consigliere De Laurentis, pone in votazione per alzata di mano detti emendamenti come di seguito elencati:

- All'Art.2 – comma 2 – 4° rigo, aggiungere:”**ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile**”.
- All'Art.4 – dopo il comma 3, aggiungere il **comma 4** che così recita:”**Tutta la documentazione afferente le società partecipate secondo un elenco, indicativo e non esaustivo, comprendente verbali di assemblea ordinaria e straordinaria, statuti, patti parasociali, relazioni semestrali, contratti e carte di servizi, bilanci, sono disponibili a semplice richiesta dei Consiglieri Comunali presso la struttura dedicata ai rapporti con le società partecipate di cui al successivo all'art.16. Resta fermo il diritto del Consigliere Comunale ad ottenere copia conforme all'originale e integrale, inclusi gli allegati atti dei documenti di cui al comma precedente, ove ne faccia esplicita richiesta.**”
- All'art.8, comma 2 – 4° rigo, sostituire l'art.189 con l'”**art.18**”.
- All'art.10 – comma 2 – 1° rigo, sostituire art.17 con “**art.16**”.
- All'art.15 – comma 1 – 2° rigo, sostituire “la Giunta” con “**il Consiglio Comunale**”.
- All'art.15 aggiungere il **comma 4** che così recita: “**copia del POA (Piano Operativo Aziendale) viene trasmessa alla Commissione Consiliare competente**”.

- All'art.17 – 1 comma – 1° rigo, sostituire “il Consiglio Comunale” con “**la Commissione Consiliare competente**”.
- Inserire l'art.17 bis che così recita:”**La Commissione Consiliare Permanente, competente nelle materie relative alle Aziende e/o Società a partecipazione comunale, avrà inoltre facoltà:**
 1. **richiedere, tramite la struttura comunale dedicata ai rapporti con le partecipate, alle società partecipate, o comunque affidatarie di servizi pubblici, ogni informazione e documento utile all'espletamento delle funzioni ad essa attribuite;**
 2. **effettuare audizioni e incontri informativi con i vertici delle società partecipate ed in particolare con i rappresentanti nominati dal Comune in seno alle stesse.**

Per il funzionamento della Commissione si applicano le disposizioni previste dal Regolamento del Consiglio Comunale e da quello per l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni consiliari.

La Commissione riferisce almeno annualmente al Consiglio Comunale. Il supporto tecnico-amministrativo alla Commissione è garantito dai dipendenti comunali e in particolare dalla struttura comunale dedicata ai rapporti con le partecipate, nonché dagli Uffici Tecnici dei singoli settori.

- Inserire l'art.23 bis che così recita:”**Schede di Reporting –**
 1. **Le schede di reporting sono orientate al monitoraggio:**
 - a) **dei rapporti finanziari**
 - b) **della situazione contabile**
 - c) **della situazione gestionale ed organizzativa**
 - d) **dei contratti di servizio e la qualità dei servizi**
 - e) **degli approvvigionamenti e i lavori affidati a terzi, le consulenze e gli incarichi affidati ai professionisti o ai prestatori d'opera esterni**
 - f) **delle spese effettuate di cui al mero titolo esemplificativo si elencano: le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, le spese per sponsorizzazioni verso soggetti terzi, le attività di formazione, le spese per trasferte, le spese per autovetture**
 - g) **del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica**
 - h) **degli altri andamenti o parametri gestionali che, ai fini dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della salvaguardia degli equilibri economico finanziari, richiedano uno specifico monitoraggio e/o controllo da parte dell'Ente.**
- All'art.24 aggiungere il comma 2, che così recita:”**La carta dei servizi costituisce strumento essenziale di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione del servizio, a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento e a garanzia della partecipazione al processo di erogazione del servizio**”.
- Inserire l'art.24 bis che così recita:”**Carta dei Servizi .La carta dei servizi costituisce uno strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione dei pubblici servizi locali esternalizzati, a tutela della loro qualità nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità, dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino – utente al processo di erogazione del servizio pubblico. La Carta dei servizi dovrà essere predisposta, a cura del soggetto gestore, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio. Una volta approvata da parte dei competenti organi societari del soggetto gestore che la propone, la carta dei servizi sarà trasmessa all'ente per la necessaria presa d'atto o la richiesta di**

eventuali modificazioni e/o integrazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti contenute nel contratto di servizio. La carta dei servizi sarà soggetta a periodica revisione, con modalità e tempi da individuarsi nella carta medesima qualora non direttamente da singole norme di settore o dal contratto di servizio e dovrà essere tassativamente applicata in tutte le sue parti da parte del soggetto gestore.

- Inserire l'art.24 ter che così recita: "Partecipazione delle associazioni datoriali, parti sociali ed associazioni di consumatori.

Dovrà essere eventualmente istituito uno strumento partecipativo e di coinvolgimento delle associazioni datoriali, delle parti sociali ed associazioni di consumatori tutte. Tale strumento di partecipazione dovrà essere oggetto di convocazione periodica, almeno due volte l'anno. Nel corso di tali convocazioni dovranno essere effettuate attività informative sullo stato dell'arte dei servizi e della loro gestione, anche con la audizione dei soggetti gestori, nonché la trattazione di elementi progettuali e di prospettiva sullo svolgimento degli stessi. Lo strumento di partecipazione, come sopra descritto, nel suo funzionamento potrà esprimere pareri di carattere consultivo, espressione comunque della sintesi di tutti i partecipanti.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.18
Assenti:	n.15 (Operamolla – Ferrante – Trimini – Franzese – Gargiuolo – Corrado – Savino – Paolillo – Di Pinto – Maiullari – Tortosa – Laurora T. – Cognetti – Avantario – Laurora F.sco)
Voti favorevoli:	n.18 (Riserbato – De Toma – Ferri – Lima – Musci – Cozzoli – De Noia – Di Modugno – Scagliarini – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R. – Damascelli – Altamura – Gagliardi G. – De Laurentis – Santorsola)

Gli emendamenti sono dichiarati approvati all'unanimità dai Consiglieri presenti e votanti.

Il Vice Presidente, quindi, pone in votazione, per alzata di mano, l'intera proposta agli atti come emendata.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.18
Assenti:	n.15 (Operamolla – Ferrante – Trimini – Franzese – Gargiuolo – Corrado – Savino – Paolillo – Di Pinto – Maiullari – Tortosa – Laurora T. – Cognetti – Avantario – Laurora F.sco)
Voti favorevoli:	n.18 (Riserbato – De Toma – Ferri – Lima – Musci – Cozzoli – De Noia – Di Modugno – Scagliarini – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R. – Damascelli – Altamura – Gagliardi G. – De Laurentis – Santorsola)

La proposta come emendata è dichiarata approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti e votanti.

Infine, il **Vice Presidente**, pone in votazione per alzata di mano il conferimento della immediata eseguibilità al provvedimento testè approvato.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.18
Assenti:	n.15 (Operamolla – Ferrante – Trimini – Franzese – Gargiuolo – Corrado – Savino – Paolillo – Di Pinto – Maiullari – Tortosa – Laurora T. – Cognetti – Avantario – Laurora F.sco)
Voti favorevoli:	n.18 (Riserbato – De Toma – Ferri – Lima – Musci – Cozzoli – De Noia – Di Modugno – Scagliarini – Sonatore – Di Leo – Brescia – Gagliardi R. – Damascelli – Altamura – Gagliardi G. – De Laurentis – Santorsola)

La proposta è dichiarata approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti e votanti.

Il tutto come da resocontazione dattiloscritta allegata.

Pertanto,

Su proposta dell'Assessore alle Finanze Dott. Michele D'Amore, previa istruttoria del Dirigente della Ripartizione Finanze, conclusasi con il prescritto parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del relativo Settore, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 3 del D.L. n.174/2012, così come convertito con modificazioni dalla legge n.213 del 7/12/2012, rafforza ed integra il sistema dei controlli interni che gli Enti Locali devono disciplinare secondo la propria autonomia normativa ed organizzativa;
- a tal fine il D.L. n.174/2012 riscrive l'art.147 del D.Lgs. n.267/2000 rubricato "Tipologia dei Controlli Interni" ed inserisce, tra l'altro, gli artt.147-bis; 147-ter; 147-quater e 147-quinques, nel corpo del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000;
- a seguito delle modifiche introdotte dalle predette disposizioni legislative, l'attuale sistema dei controlli interni da applicare e rendere operativo nell'ambito del Comune di Trani prevede, tra l'altro, il controllo sugli organismi esterni e sulle società partecipate non quotate e partecipate dallo stesso ente locale ex art.147-quater diretto a verificare, attraverso la definizione ed il monitoraggio dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, organizzando altresì un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale ed organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge;
- ai sensi e per gli effetti dell'art.147 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.286/1999;

- ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.L. n.174/2012, così come convertito con modificazioni della legge n.213/2012, stabilisce che gli strumenti e le metodologie di controlli interno devono essere adottati dal Consiglio Comunale con apposito regolamento e devono essere resi operativi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge (10 gennaio 2013) dandone comunicazioni al Prefetto ed alla sezione regionale della Corte dei Conti, con la conseguenza che, in caso di mancato rispetto del predetto termine, il Prefetto invita gli Enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di 60 gg. decorsi infruttuosamente i quali si avvia la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale;

Considerato che:

- Il D.L. n.174/2012 ha inteso rafforzare l'effettiva capacità degli enti di amministrare, introducendo un nuovo sistema di controlli interni deputato a verificare che l'attività sia costantemente e complessivamente svolta in modi e con contenuti effettivamente conformi ai canoni della regolarità, della legittimità e della correttezza contabile;

- Ai sensi e per gli effetti del novellato art.148 del D.Lgs. n.267/2000, il Sindaco del Comune di Trani, avvalendosi del Direttore Generale, se nominato, o del Segretario Generale, ha l'obbligo di trasmettere semestralmente, alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, onde consentire, al predetto organo, di esercitare il controllo esterno volto a verificare la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio del bilancio e dell'equilibrio di bilancio, il referto è altresì inviato al Presidente del Consiglio Comunale;

- Il Comune di Trani già svolge diversi controlli previsti dalla nuova disciplina legislativa;

- L'art.3, comma 2, del D.L. n.174/2012, così come convertito con modificazione dalla legge n.213/2012, stabilisce che gli strumenti e le metodologie di controllo interno devono essere adottati dal Consiglio Comunale con apposito regolamento e devono essere resi operativi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge (10 gennaio 2013);

Ravvisata la necessità di definire un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale;

Ritenuto improcrastinabile adottare con apposito regolamento consiliare un sistema di controlli interni previsti ex art. 147-quater del D.Lgs. n.267/2000 che costituisca impianto metodologico ed operativo dei controlli sulle società partecipate non quotate;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con Deliberazione di G.C. n.13 del 18/1/2001 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità adottato con Deliberazione di C.C. n.77 del 25/6/1996, così come integrato con Deliberazione di C.C. n.6 del 15/1/2013;

- La deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – n.15/SEZAUT/2012 concernente le prime linee interpretative per l’attuazione dei controlli introdotti dal D.L. 10/10/2012, n.174;
- La Deliberazione di C.C. n.21 del 13/5/2013 avente ad oggetto “Approvazione Rendiconto di gestione del Comune di Trani per l’esercizio finanziario 2012”;
- Il D.L. n 174/2012 convertito con modificazione con Legge n.213/2002;
- Il D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare l’art.147-quater;
- Lo Statuto Comunale;
- La proposta di deliberazione in premessa riportata, comprensiva del regolamento allegato;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso in data 9/10/2013;

Visto il verbale della 3^a Commissione Consiliare, in data 9/10/2013;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Dott.ssa Grazia Marcucci, Dirigente della 3^a Ripartizione, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Visti gli emendamenti allo schema di Regolamento come innanzi approvati;

Udito gli interventi dei Consiglieri di cui all’allegata reso contrazione dattiloscritta;

Con il risultato delle votazioni così come innanzi accertato e proclamato dal Vice Presidente;

DELIBERA

1. **di richiamare** le premesse che costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
2. **di adottare** il Regolamento per la disciplina ed organizzazione dei controlli interni sulle società partecipate non quotate, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Prefetto ed alla Sezione Regionale competente della Corte dei Conti;
4. **di demandare** agli Organi preposti l’adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
5. **di dare atto** che il presente regolamento costituisce abrogazione parziale delle disposizioni regolamentari oggetto di rivisitazione;
6. **di dichiarare**, immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art.134, 4^o comma del T.U. del 18 agosto 2000, n.267.

Viene dato atto che al termine del presente provvedimento, **il Vice Presidente**, essendo stata esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dichiara la seduta chiusa. Sono le ore 4,00 dell'11/10/2013.

AP/ad

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Celli', written in a cursive style.



CITTA' DI TRANI
Medaglia d'Argento

* * * * *

**REGOLAMENTO
PER IL CONTROLLO
SULLE SOCIETÀ NON QUOTATE
PARTECIPATE DAL COMUNE**

(Approvato con delibera di C.C. n. _____ del _____)

TITOLO PRIMO (DISPOSIZIONI GENERALI)

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Con il presente Regolamento il Comune di Trani definisce, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 147 *quater* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.

2. A tal fine il presente Regolamento è rivolto a disciplinare:

- a) le procedure volte alla definizione degli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società partecipate dall'Ente, secondo parametri qualitativi e quantitativi, nonché all'attivazione di un sistema di monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, che consenta l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive;
- b) la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- c) le norme di comportamento rivolte ai rappresentanti del Comune all'interno degli organi delle società partecipate;
- d) le procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente Regolamento.

Articolo 2 (Soggetti destinatari)

1. Il presente Regolamento si applica alle società partecipate non quotate del Comune le quali si distinguono in :

- a) società di capitali controllate dal Comune di Trani;
- b) altre società partecipate.

2. Ai fini del presente Regolamento si definiscono società controllate le società di capitali di cui il Comune dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, computati anche i voti spettanti a società controllate, **ai sensi dell'art.2359 del Codice Civile.**

3. Le modalità, la frequenza e l'incisività dei controlli posti in essere si differenziano in relazione a:

- a) società di capitali non quotate controllate dal Comune di Trani;
- b) altre società partecipate non quotate.

4. I soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, i dirigenti delle società controllate del Comune di Trani, i quali, al momento della loro nomina o della loro assunzione si impegnano a rispettare e far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni e i principi del presente Regolamento. Con riferimento alle società controllate

anche in via indiretta da enti locali, il Sindaco e la Giunta concordano con gli altri soci pubblici il sistema dei controlli e le sue modalità di attuazione .

Articolo 3 (Principi generali)

1. Le società controllate dal Comune di Trani uniformano la loro attività alle disposizioni del presente Regolamento. A tal fine le società uniformano i loro statuti, regolamenti interni, le loro procedure ed attività.

2. Le altre società partecipate sono tenute al rispetto degli obblighi informativi di cui al Titolo terzo del presente regolamento.

TITOLO SECONDO TITOLO SECONDO (SOCIETÀ CONTROLLATE) CAPO PRIMO (Disposizioni di comportamento per le società controllate)

Articolo 4 (Trattamento delle informazioni societarie e tutela della riservatezza)

1. Gli amministratori e i sindaci delle società controllate dal Comune di Trani assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie e curano la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento del loro incarico.

2. Le società assicurano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali. A tal fine si dotano di un documento programmatico di sicurezza in materia di trattamento dei dati a cui tutti possono accedere e nel quale vengono riportate le apposite misure di sicurezza.

3. Nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza e delle eventuali previsioni regolamentari e statutarie, ciascun consigliere comunale ha diritto ad ottenere tutte le informazioni riguardanti la gestione della società.

4. Tutta la documentazione afferente le società partecipate secondo un elenco, indicativo e non esaustivo, comprendente verbali di assemblea ordinaria e straordinaria, statuti, patti parasociali, relazioni semestrali, contratti e carte di servizi, bilanci, sono disponibili a semplice richiesta dei Consiglieri Comunali presso la struttura dedicata ai rapporti con le società partecipate di cui al successivo all'art.16. Resta fermo il diritto del Consigliere Comunale ad ottenere copia conforme all'originale e integrale, inclusi gli allegati atti dei documenti di cui al comma precedente, ove ne faccia esplicita richiesta.

Articolo 5 (Remunerazione degli amministratori, dei dirigenti e limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo per rapporti di lavoro dipendente o autonomo)

1. La remunerazione degli amministratori è stabilita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nei limiti previsti dalla Civica Amministrazione.

2. Nel rispetto di tali vincoli, una quota variabile della remunerazione degli amministratori delle società controllate, individuata in sede di approvazione di bilancio, potrà essere direttamente collegata a responsabilità strategiche e agli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società. Tale quota verrà erogata in proporzione ai risultati realizzati nell'esercizio e a seguito della verifica formale e sostanziale degli obiettivi raggiunti anche in relazione alla consuntivazione del Piano Operativo Aziendale di cui all'articolo 15.

3. Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di diritto pubblico, parte della retribuzione variabile dei dirigenti deve essere direttamente collegata agli obiettivi gestionali assegnati dalla Civica Amministrazione e concordati con la società nell'ambito del Piano Operativo Aziendale. Essa viene erogata a seguito della consuntivazione del Piano Operativo Aziendale sulla base dell'accertato raggiungimento degli obiettivi specifici preventivamente assegnati, in proporzione ai risultati realizzati nell'esercizio.

4. Le informazioni relative alla remunerazione degli amministratori sono inserite sulla pagina Internet istituzionale della Società, di cui al successivo articolo 8.

Articolo 6

(Protocollo di mobilità interaziendale)

1. Il Comune di Trani promuove e favorisce la sottoscrizione di protocolli di intesa tra le società controllate per facilitare la mobilità interaziendale del personale. La sottoscrizione di tali protocolli è aperta anche alle altre società partecipate.

Articolo 7

(Selezione e valorizzazione del personale e conferimento incarichi)

1. Le società controllate dal Comune di Trani adottano un regolamento che disciplini criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi e dei vincoli individuati dalla vigente normativa.

2. Nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della riservatezza, le informazioni relative al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi sono pubblicate sulla pagina Internet della Società, di cui al successivo articolo 8.

3. Le società controllate dal Comune di Trani effettuano le assunzioni di personale sulla base di un piano di fabbisogno annuale previamente concordato con l'Ente e subordinatamente alla attivazione di procedure di mobilità interaziendale di personale in esubero o disponibile presso le altre società appartenenti al gruppo Comune, nel quadro definito dagli accordi di cui all' art. 6.

Attuano la valutazione e la valorizzazione del personale sulla base della corrispondenza dei profili del personale alle esigenze aziendali impegnandosi nella formazione dello stesso e favorendo la flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

4. Le scelte adottate dalle suddette società nell'ambito delle politiche del personale sono rese accessibili e trasparenti secondo quanto disposto dall'art. 8.

Articolo 8

(Obblighi di trasparenza)

1. Le società controllate dal Comune di Trani realizzano, anche eventualmente attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Trani, una propria pagina internet istituzionale curandone, altresì, il periodico aggiornamento. Inseriscono l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria, evidenziando per ciascuna di esse se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

2. Sulla pagina Internet istituzionale di cui al comma 1 dovranno essere altresì pubblicati i bilanci di verifica degli ultimi tre anni, gli indirizzi e obiettivi strategici approvati dal Consiglio Comunale con la Relazione Previsionale Programmatica e le risultanze del controllo strategico concomitante di cui all'art. 18 del controllo successivo ai sensi dell'art.21.

3. Sulla pagina Internet istituzionale di cui al comma 1 dovranno essere altresì pubblicati, per ogni affidamento per servizi lavori e forniture, i dati relativi al criterio di scelta, al beneficiario, all'oggetto, importo e durata.

Articolo 9 (Revisione legale dei conti)

1. La revisione legale dei conti delle società può essere esercitata dal collegio sindacale, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'articolo 2409 *bis* c.c. e ss.. Ove lo statuto preveda il controllo contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione, il collegio sindacale è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con la società di revisione.

2. L'affidamento dell'incarico di revisione legale viene effettuato mediante una procedura di gara ad evidenza pubblica.

3. Il soggetto che esercita l'attività di revisione:

- a) trasmette gli atti ufficiali, che è tenuto a redigere, al socio Comune di Trani;
- b) si impegna ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il collegio sindacale;
- c) si impegna a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al collegio sindacale e al socio Comune di Trani.

4. Al soggetto che esercita l'attività di revisione è fatto divieto svolgere, per tutta la durata dell'incarico, qualsiasi attività di consulenza nei confronti di qualsiasi delle aziende controllate del Comune, delle società da questa controllate. Il Revisore non deve aver svolto attività diverse per conto dell'intero gruppo di aziende controllate dal Comune nei due anni precedenti e successivi il conferimento dell'incarico.

5. Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo sono parte integrante del contratto stipulato dalla società controllata con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Articolo 10 (Sistema di controllo interno alle società)

1. Le società controllate dal Comune di Trani, con un capitale sociale superiore ai 3 milioni di euro o con un organico superiore ai 250 addetti, adottano un sistema di controllo interno finalizzato ad identificare, misurare, gestire e monitorare i principali rischi

della società nonché a supportare le decisioni rivolte alla conduzione dell'impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Il sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione comunale.

2. Ciascuna società segnala alla struttura comunale di cui all'articolo 16 il nominativo del soggetto incaricato del controllo interno che sarà responsabile nei confronti della Civica Amministrazione della correttezza e tempestività dei flussi informativi necessari per l'attuazione del presente Regolamento.

3. Al termine di ciascun esercizio viene presentata, unitamente alla relazione annuale sull'andamento di gestione, una relazione in merito all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di controllo interno corredata da parere espresso dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico.

CAPO SECONDO (Controlli)

Articolo 11 (Sistema di controlli)

1. Il Comune di Trani definisce nell'ambito della propria autonomia organizzativa un sistema di controlli sulle società controllate dalla Civica Amministrazione, non quotate in borsa, ai sensi dell'articolo 147 *quater* del D. Lgs. n. 267/2000.

2. Per dare attuazione a quanto previsto l'Amministrazione definisce preventivamente, in accordo con gli organi societari, gli obiettivi a cui deve tendere la società secondo standard qualitativi e quantitativi.

3. I risultati complessivi della gestione dell'Ente e delle aziende partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato redatto secondo il criterio di competenza economica.

CAPO TERZO (Modalità di controllo)

Articolo 12 (Comitato di coordinamento delle società partecipate)

1. E' istituito il "Comitato di coordinamento delle società partecipate" composto dal Sindaco, dall'Assessore al Bilancio, dagli Assessori competenti, dai Dirigenti e dal Segretario Generale del Comune di Trani. Il Comitato svolge funzioni di supervisione sulla programmazione economico-finanziaria delle società partecipate, in funzione del coordinamento con la programmazione dell'Ente, nonché di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione comunale.

2. Il "Comitato di coordinamento delle società partecipate" individua, con la partecipazione degli organi gestionali, gli indirizzi e gli obiettivi strategici che si intendono raggiungere in relazione a ciascuna società, ai fini della successiva approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 170, comma 6 del D.lgs 267/2000.

3. Il Comitato di coordinamento delle società partecipate" è l'organo deputato alla verifica e validazione delle risultanze degli obiettivi anche per le finalità di cui all'articolo 5.

4. Il Comitato si avvale del supporto della struttura comunale dedicata ai rapporti con le società partecipate di cui all'articolo 16.

Articolo 13 (Indirizzi strategici)

Il Consiglio Comunale, nell'ambito della Relazione Previsionale e Programmatica, definisce preventivamente gli indirizzi strategici di cui all'articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., a cui la società deve tendere nell'arco temporale del triennio.

Articolo 14 (Relazione Previsionale Aziendale)

1. Per la definizione degli indirizzi di cui all'articolo 13, ogni società controllata dal Comune di Trani trasmette, entro il 15 ottobre di ogni anno, la Relazione Previsionale Aziendale.

2. La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;

b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;

c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);

d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;

e) il piano annuale delle assunzioni per l'anno successivo corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell' eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni *ad personam*, *fringe benefits* e straordinari, anche in relazione al rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente;

f) il piano annuale degli acquisti.

3. La Relazione Previsionale Aziendale è corredata da un parere espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico.

Articolo 15 (Piano Operativo Aziendale)

1. Sulla base degli indirizzi strategici approvati nella Relazione Previsionale e Programmatica, il **Consiglio Comunale** valida il Piano Operativo Aziendale (POA) nel termine di sessanta giorni dall'approvazione dei documenti previsionali e programmatici dell'esercizio cui si riferisce.

2. Il Piano Operativo Aziendale è il documento che riporta la declinazione degli indirizzi strategici in obiettivi gestionali, individuati secondo i diversi aspetti:

- a) economico - patrimoniali;
- b) organizzativo - gestionali;
- c) qualità dei servizi e prestazioni aziendali.

3. Gli obiettivi del Piano Operativo Aziendale sono negoziati con le società attraverso incontri di coordinamento organizzati dai competenti uffici del Comune di Trani con il supporto della struttura comunale dedicata al controllo e delle direzioni comunali competenti per materia.

4. Copia del POA viene trasmessa alla Commissione Consiliare competente.

Articolo 16

(Struttura dedicata ai rapporti con le società partecipate)

1. Il Comune di Trani istituisce un'apposita struttura organizzativa interna che è lo strumento operativo del Comitato di Coordinamento di cui all'art.12 e che allo stesso riferisce direttamente.

Essa costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari e tra le direzioni comunali che gestiscono affidamenti dei servizi pubblici locali, servizi strumentali e di interesse generale a società controllate e partecipate dall'Ente e gli organi gestionali di dette società.

2. La struttura assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio comunale per ciascuna società totalmente partecipata e controllata e ne attua il monitoraggio ed il controllo attraverso un proprio settore dedicato.

3. La struttura cura inoltre il coordinamento unitario dell'attività di ciascuna direzione comunale competente in materia di affidamento dei contratti di servizio alle società controllate dall'Ente nonché in relazione ad ogni altro aspetto concernente i rapporti con le stesse.

4. La struttura dedicata al rapporto ed al controllo delle società è allo scopo individuata dal Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici e dagli altri atti che ne dispongono l'organizzazione.

Articolo 17

(Monitoraggio)

1. La struttura comunale dedicata al controllo supporta la Giunta e la **Commissione Consiliare competente** il Consiglio Comunale nelle attività di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 13 e adotta apposite procedure per il monitoraggio trimestrale degli obiettivi del POA verificati sulla base di specifici parametri e indicatori quali-quantitativi.

Articolo 17 bis

(Commissione Consiliare competente)

La Commissione Consiliare Permanente, competente nelle materie relative alle Aziende e/o Società a partecipazione comunale, avrà inoltre facoltà:

1. **richiedere, tramite la struttura comunale dedicata ai rapporti con le partecipate, alle società partecipate, o comunque affidatarie di servizi**

- pubblici, ogni informazione e documento utile all'espletamento delle funzioni ad essa attribuite;
2. effettuare audizioni e incontri informativi con i vertici delle società partecipate ed in particolare con i rappresentanti nominati dal Comune in seno alle stesse.

Per il funzionamento della Commissione si applicano le disposizioni previste dal Regolamento del Consiglio Comunale e da quello per l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni consiliari.

La Commissione riferisce almeno annualmente al Consiglio Comunale. Il supporto tecnico-amministrativo alla Commissione è garantito dai dipendenti comunali e in particolare dalla struttura comunale dedicata ai rapporti con le partecipate, nonché dagli Uffici Tecnici dei singoli settori.

Articolo 18

(Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sul mantenimento degli equilibri finanziari)

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno le società controllate relazionano sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive.
2. La relazione si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.
3. La relazione sull'andamento di gestione è corredata da un parere espresso dal collegio sindacale o dal sindaco unico.
4. L'organo consiliare con deliberazione di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000, concernente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, provvede ad effettuare per ciascuna società controllata la ricognizione sullo stato di attuazione degli indirizzi strategici di cui all'articolo 13 del presente Regolamento e dà atto del permanere delle condizioni di solidità economico-patrimoniali in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente.

Articolo 19

(Principali obblighi di informazione e segnalazione)

1. Il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico invia all'azionista, almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.
2. Le società si impegnano, inoltre, al rispetto delle scadenze indicate dal presente Regolamento al fine di garantire al Comune di Trani i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.Lgs. 267/2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 20

(Verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi gestionali)

1. La società controllata che si trovi nelle condizioni di non rispettare gli indirizzi strategici e gestionali, tali da pregiudicare gli equilibri complessivi dell'Ente, adotta apposita e motivata delibera e ne dà comunicazione alla struttura comunale di cui all'articolo 16, che la sottopone alla valutazione del "Comitato di coordinamento delle società partecipate" per l'individuazione delle opportune misure correttive.

Articolo 21

(Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione)

1. Entro il 20 febbraio di ciascun anno le società predispongono una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici assegnati dal Comune di Trani e sulle risultanze di preconsuntivo della gestione. Il Consiglio Comunale con l'approvazione del Rendiconto dà atto del grado di raggiungimento degli indirizzi strategici di cui all'articolo 13.

2. Dopo la chiusura dell'esercizio, sulla base di specifici incontri promossi dal Comune di Trani con le singole società, la Giunta comunale approva la consuntivazione del POA.

3. I risultati complessivi della gestione dell'Ente e delle società sono rilevati mediante il bilancio consolidato.

CAPO QUARTO **(Sistema informativo)**

Articolo 22

(Sistema di rilevazione informativo)

1. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società, al fine di garantire idoneo supporto della *governance*, il Comune di Trani organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:

- a) i rapporti finanziari tra ente proprietario e la società;
- b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
- c) i contratti di servizio;
- d) la qualità dei servizi;
- e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

2. Il sistema informativo è strumentale all'esercizio del controllo analogo sulle società *in house*, al controllo societario, al controllo economico finanziario e al controllo gestionale sulle altre società controllate.

3. Sulla base delle informazioni rilevate attraverso il sistema, il Comune di Trani effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari per il bilancio dell'Ente.

4. Il sistema informativo dovrà inoltre essere idoneo alla creazione di un data base per il bilancio consolidato, redatto secondo il criterio di competenza economica.

5. Al fine di agevolare e rendere omogenea la raccolta dei dati la Civica Amministrazione definisce un apposito sistema di web reporting per facilitare il flusso informativo con le singole società.

6. Tutte le informazioni e le comunicazioni, riguardanti le società sono trasmesse nei tempi e con le modalità indicati dal presente Regolamento.

Articolo 23

(Principi contabili per il bilancio consolidato)

Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune di Trani, le società controllate dall'Ente si impegnano ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio.

Articolo 23 bis

(Schede di reporting)

- 1. Le schede di reporting sono orientate al monitoraggio:**
 - a) dei rapporti finanziari**
 - b) della situazione contabile**
 - c) della situazione gestionale ed organizzativa**
 - d) dei contratti di servizio e la qualità dei servizi**
 - e) degli approvvigionamenti e i lavori affidati a terzi, le consulenze e gli incarichi affidati ai professionisti o ai prestatori d'opera esterni**
 - f) delle spese effettuate di cui al mero titolo esemplificativo si elencano: le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, le spese per sponsorizzazioni verso soggetti terzi, le attività di formazione, le spese per trasferte, le spese per autovetture**
 - g) del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica**
 - h) degli altri andamenti o parametri gestionali che, ai fini dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della salvaguardia degli equilibri economico finanziari, richiedano uno specifico monitoraggio e/o controllo da parte dell'Ente.**

Articolo 24

(Rilevazione della qualità dei servizi)

- 1. La rilevazione della qualità dei servizi viene attuata attraverso la verifica e la misurazione degli standard qualitativi e tecnici che le società si obbligano a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio. La rilevazione viene svolta dalle rispettive società partecipate del Comune di Trani, di concerto con le strutture del Comune competenti per gli affidamenti dei servizi e il controllo delle partecipate, nei tempi dei dettagli operativi di ciascun contratto o convenzione.**
- 2. La carta dei servizi costituisce strumento essenziale di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione del servizio, a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento e a garanzia della partecipazione al processo di erogazione del servizio.**

**Articolo 24 bis
(Carta dei servizi)**

Carta dei Servizi .La carta dei servizi costituisce uno strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione dei pubblici servizi locali esternalizzati, a tutela della loro qualità nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità, dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino – utente al processo di erogazione del servizio pubblico. La Carta dei servizi dovrà essere predisposta, a cura del soggetto gestore, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio. Una volta approvata da parte dei competenti organi societari del soggetto gestore che la propone, la carta dei servizi sarà trasmessa all'ente per la necessaria presa d'atto o la richiesta di eventuali modificazioni e/o integrazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti contenute nel contratto di servizio. La carta dei servizi sarà soggetta a periodica revisione, con modalità e tempi da individuarsi nella carta medesima qualora non direttamente da singole norme di settore o dal contratto di servizio e dovrà essere tassativamente applicata in tutte le sue parti da parte del soggetto gestore.

Articolo 24 ter

(Partecipazione delle associazioni datoriali, parti sociali ed associazioni di consumatori)

Dovrà essere eventualmente istituito uno strumento partecipativo e di coinvolgimento delle associazioni datoriali, delle parti sociali ed associazioni di consumatori tutte. Tale strumento di partecipazione dovrà essere oggetto di convocazione periodica, almeno due volte l'anno. Nel corso di tali convocazioni dovranno essere effettuate attività informative sullo stato dell'arte dei servizi e della loro gestione, anche con la audizione dei soggetti gestori, nonché la trattazione di elementi progettuali e di prospettiva sullo svolgimento degli stessi.

Lo strumento di partecipazione, come sopra descritto, nel suo funzionamento potrà esprimere pareri di carattere consultivo, espressione comunque della sintesi di tutti i partecipanti.

**CAPO QUINTO
(Sanzioni)**

**Articolo 25
(Sanzioni)**

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante interesse dall'azionista Comune di Trani, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2383 Codice Civile.

TITOLO TERZO
(ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI TRANI)

Articolo 26
(Controllo sulle altre società partecipate)

Il sistema dei controlli sulle altre società partecipate dal Comune di Trani rileva, in collaborazione con i propri rappresentanti, i rapporti finanziari con l'ente proprietario, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e raccoglie le informazioni utili al controllo della partecipazione anche al fine di compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione.

TITOLO QUARTO
(DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE)

Articolo 27
(Disposizioni finali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le società controllate dal Comune di Trani provvedono a:

- a) adeguare gli statuti societari alle disposizioni di cui al presente Regolamento;
- b) informare l'Ente dell'adozione del documento programmatico di sicurezza in materia di dati personali;
- c) uniformarsi agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 8;
- d) dotarsi di un sistema di controllo interno, secondo quanto previsto dall'articolo 12.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le società controllate dal Comune di Trani sono tenute a comunicare all'Ente la conformità dei loro statuti, regolamenti e procedure interne ai principi in esso contenuti. Delle suddette comunicazioni è informato il Consiglio Comunale.

3. Ogni eventuale previsione regolamentare societaria in contrasto con il presente Regolamento non può essere applicata successivamente all'entrata in vigore dello stesso.

Articolo 28
(Disposizione transitorie)

1. Il sistema dei controlli di cui ai Titoli secondo e terzo del presente Regolamento si avvia con una fase sperimentale di un anno a decorrere dalla presentazione della Relazione Previsionale Aziendale entro il 31 dicembre 2013.

2. Nella suddetta fase di sperimentazione il sistema dei controlli sarà rivolto, ai fini di verificarne l'efficacia e la funzionalità, esclusivamente alle società AMET S.p.A ed AMIU S.p.A. Per le aziende che erogano servizi pubblici sottoposte a controllo come previsto dal suddetto regolamento si prevede successivamente l'obbligo di dotarsi della Carta dei Servizi in ottemperanza alle norme del così detto decreto sulle liberalizzazioni.

3. Decorso il periodo previsto per la sperimentazione, il sistema dei controlli, eventualmente adeguato sulla base degli esiti della fase di prima applicazione, sarà esteso a tutte le società controllate.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 si applicano a partire dalla prima assemblea dei soci avente ad oggetto l'approvazione del bilancio successiva alla data dell'approvazione del presente regolamento. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3 trovano applicazione dall'approvazione del Piano Operativo Aziendale.

13. Regolamento per il controllo sulle Società non quotate partecipate dal Comune

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FABRIZIO FERRANTE

Ultimo punto all'ordine del giorno "Regolamento per il controllo sulle Società non quotate partecipate dal Comune", relaziona l'Assessore D'Amore, si può dare per letta? Prego Assessore.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONI ANDREA FERRI

Abbiamo letto il provvedimento, la parola al Consigliere De Laurentis, postazione 13.

CONSIGLIERE COMUNALE DOMENICO DE LAURENTIS

Allora, Assessore, ricordo che all'inizio dell'anno noi già abbiamo adottato credo il regolamento che riguardava anche un sistema di controllo delle Società o perlomeno accennava... accennava a una serie di impegni che l'amministrazione, il Dirigente prendeva al fine di verificare l'andamento delle Aziende, verificare le partite di bilancio reciproche, proprio anche in funzione della... del consolidato e ricordo che prevedeva quella... quel regolamento prevedeva anche dei report che il Dirigente doveva predisporre e, se non ricordo male, erano addirittura trimestrali, i report. No, il Dirigente. Sì, nella... in questo passaggio io vedo che il Consiglio Comunale diventa un organo residuale perché molto spesso viene escluso dalle informazioni che da una parte i Consigliere hanno diritto d'accesso tutto e così via, però una cosa è l'accesso, un'altra ricevere un report che può essere trimestrale, semestrale su quello che è l'andamento delle aziende, andamento delle aziende... Consigliere De Toma, stiamo parlando dell'AMET... andamento delle aziende che non può non essere accertato il controllo, la verifica dei risultati, senza che il Consiglio Comunale a monte si sia interessato di dare indirizzi. In tutti questi anni, e dico tutti questi anni, non solo ultimi, il Consiglio Comunale è rimasto proprio escluso da quelle che sono le attività delle aziende partecipate del Comune. Non ha, che io ricordi, mai dato atti di indirizzo, finalità e obiettivi da raggiungere e mi chiedo che tipo di controllo può fare il Consiglio Comunale senza manco quello che deve fare il... e chissà se mai qualcuno gliel'ha mai detto... se mai o se il... le aziende, il consiglio di amministrazione ha mai presentato un piano industriale al Consiglio Comunale che ha approvato e che quindi glielo dava come obiettivo. Mi risulta che ci siano aziende che svolgono servizi senza che ci sia il contratto di servizio, allora senza il contratto di servizio mi chiedo che controllo dobbiamo fare per verificare i servizi hanno fatto, visto che non abbiamo contrattualizzato il servizio che deve effettuare. Allora non vorrei che questo... tutti questi intendimenti che l'Amministrazione, il Dirigente propone di effettuare con questo regolamento di fatto, di fatto poi non sono possibili attuare, non sono attuabili perché il Consiglio Comunale che cosa deve guardare, il bilancio per vedere se l'AMET o se l'AMIU ha chiuso in attivo o in passivo? Ma che cos'ha fatto? Cosa doveva fare? Manca alla base l'atto di indirizzo del Consiglio Comunale nei confronti delle Aziende. Ovvero il Sindaco, quando si presenta nelle assemblee, deve andare lì a rappresentare quella che è la volontà del Consiglio Comunale, che di cose sempre che è sovrano ma di fatto è una pezza da piedi dove viene calpestato e viene calpestato periodicamente, in tutte le cose. Quindi manca in questo regolamento, secondo me, l'inserimento del contratto di servizio, della previsione del contratto di servizio al quale le aziende

si devono attenere nell'espletando le loro attività, nell'espletare le loro attività. No, la Carta dei Servizi riguarda il rispetto verso i cittadini della garanzia del... Il Contratto di Servizio, invece, è l'affidamento degli obiettivi che gli deve dare il Comune. Allora quali sono gli obiettivi che, ad esempio, noi diamo all'AMET per poi verificare se l'AMET li ha raggiunti o si è avvicinato e quindi eventualmente decidere correttivi. Questo mi chiedo. Non vedo la previsione del Contratto di Servizio che, se non erro, negli... nei delibera... nelle... nella legislazione successiva a quel decreto-legge mi sa che è stata prevista di contrattualizzare i servizi che poi devono essere erogati e che quindi, attraverso quei contratti di servizio, l'Amministrazione è in grado di controllare l'operato. Quindi probabilmente questo regolamento gli sfugge forse l'aggancio alla normativa successiva, alle integrazioni che sono intervenute, che in questo momento non ho perché so' tante carte, non c'ho più la proposta di legge, la legge successiva, ma la legge successiva a quel decreto prevede ulteriori adempimenti che andrebbero integrati nel regolamento. Poi mi riservo di replicare successivamente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONI ANDREA FERRI

Grazie Consigliere De Laurentis, ha chiesto di intervenire il Consigliere Gagliardi Riccardo, postazione 45.

CONSIGLIERE COMUNALE RICCARDO GAGLIARDI

Due minuti. Presidente, il Consigliere De Laurentis che mi ha anticipato che peraltro fa parte anch'esso... anch'egli della Terza Commissione, però in quella seduta non era presente, ma effettivamente ha centrato il problema. La Terza Commissione ha approfondito l'argomento analizzando anche, bisogna dirlo, regolamenti di altre città, diciamo, recentissimi e, pur avendo compreso che il regolamento predisposto dall'Assessorato riviene sostanzialmente dal Ministero ha fatto delle integrazioni proprio in questa direzione. Cioè, che cos'è poi, sostanzialmente, questo regolamento? E' il gradimento, è il controllo dell'attività delle nostre Aziende, dei servizi che dà alla cittadinanza e quindi, in qualche modo, questo, diciamo, più che controllo, questa verifica deve essere rimandata in qualche modo ai cittadini e a chi poi rappresenta direttamente i cittadini che è questo Consiglio Comunale. Ci siamo resi conto che era difficile che l'intero Consiglio Comunale potesse accedere a queste informazioni e abbiamo rimandato sostanzialmente l'informazione alla Commissione Consiliare permanente competente per materia, che è l'espressione, l'articolazione di questo Consiglio Comunale. Questo, sostanzialmente, oltre ad emendamenti di meri errori o comunque, diciamo, mancanze o, diciamo, sviste, articoli, riferimenti di articoli che non erano quelli. Quindi, sostanzialmente, sono stati inseriti, per esempio, il concetto dell'accesso agli atti da parte dei Consiglieri Comunali. Se volete io vi elenco tutti gli emendamenti fatti. La Commissione anche in questo caso ha verbalizzato, ha allegato copia delle elaborazioni, degli emendamenti e le ha trasmesse alla presidenza, poi io non so se sono arrivate a voi o meno, però il lavoro è stato fatto. Sostanzialmente all'articolo 2 comma 2 è stata aggiunto, alla fine, "ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile". Qua sostanzialmente è la definizione dell'influenza dominante delle Società cioè questo non riguarda soltanto le Società a totale capitale pubblico del Comune di Trano come sono AMET e AMIU ma anche quelle società dove il Comune di Trani ha un controllo, ha una partecipazione anche attraverso le altre partecipate come AMET, come l'STP, almeno del 20%. Quindi anche

sull'STP il Comune di Trani deve fare un controllo analogo perché tra la sua partecipazione diretta che, se non ricordo male, è il 4-5% e il 44% dell'AMET raggiunge il 49%, quindi ha un controllo dominante, un'influenza dominante sulla società e quindi, anche in quel caso, abbiamo semplicemente precisato l'articolo del codice civile che precisa che questa influenza dominante è quanto ha in, diciamo, una quota di partecipazione superiore a $\frac{1}{3}$, se non ricordo male, che è il 20%, ma questa è una semplice precisazione. All'articolo 4, dopo il comma 3, abbiamo aggiunto il comma 4, che è sostanzialmente un chiarimento di quello che ci ha sempre creato dei problemi: l'accesso agli atti, cioè i Consiglieri Comunali dati devono chiedere la documentazione visto che nel regolamento abbiamo il regolamento prevede una struttura comunale che si occuperà di questa materia la che avrà tutta la documentazione tutti gli atti relativi alle aziende partecipate la rivolge direttamente a questa struttura infatti lo leggo, infatti lo leggo "tutta la documentazione afferente le società partecipate secondo un elenco indicativo e non esaustivo comprendente verbali di assemblea ordinaria e straordinaria, statuti, patti parasociali, relazioni semestrali, contratti, carte dei servizi, bilanci, sono disponibili, a semplice richiesta dei Consiglieri Comunali, presso la struttura dedicata ai rapporti con le società partecipate di cui al successivo articolo 16 che voi poi troveremo dietro che voi avavate già inserito, ovviamente. Resta fermo il diritto del Consigliere, quindi l'accesso lo fa direttamente la, resta fermo il diritto del Consigliere Comunale ad ottenere copia conforme, se vuole copia conforme all'originale e di integrare inclusi gli allegati agli atti e i documenti di cui al comma precedente ove ne faccia esplicita richiesta". Scusate, purtroppo è l'ultima delibera però... guardate che è piuttosto importante come... come delibera. Dopo di che c'era all'articolo 8 al comma 2 c'è un riferimento ad un articolo 189 che ovviamente non esiste, è l'articolo 18, quindi andrebbe corretto. Lo stesso all'articolo 10 c'è il riferimento al comma 2 all'articolo 17 invece è l'articolo 16, erroneamente scritto 17. Come vedete, la commissione, insomma, le studia le cose. Dopo di che, all'articolo 15, dopo il comma 3 è stato inserito un ulteriore comma, comma 4. La copia delle POA, che è il Piano Operativo Aziendale viene trasmessa alla Commissione Consiliare competente. Sempre per il solito discorso della partecipazione e della conoscenza che peraltro anche lo stesso Consigliere ha affermato. Viene semplicemente trasmesso il piano... Siccome si dice che il piano deve essere trasmesso alla... alla struttura e robe varie, vien trasmesso anche per copia alla commissione. Articolo 17: la struttura comunale dedicata al controllo supporta la Giunta e, poi dice, il Consiglio Comunale. Ovviamente il Consiglio Comunale è un dato generico. Abbiamo, diciamo, precisato in questo caso l'articolazione del Consiglio Comunale, cioè la Commissione Consiliare competente, quindi abbiamo sostituito il termine Consiglio Comunale con termine ... commissione... la commissione consiliare competente. La supporta in che cosa? Nell'attività di verifica, sullo stato di attuazione degli indirizzi, il resto rimane uguale. Possiamo anche... vabbé, possiamo anche aggiungere. No perché, a livello operativo "supporta il Consiglio Comunale" come? Cioè, non hai un'interfaccia, mentre tu nella Commissione ce l'hai. Lo aggiungiamo, allora. Facciamo, mettiamo entrambe le cose. E questo, ripeto, è tutto agli atti, Dottorssa. Cioè noi li abbiamo trasmessi, questi. Eh... Se vuole le posso dare copia di questo qui, non c'è problema. Se non ce l'ha. Poi, l'aggiunta di un articolo 17 bis, che dovrebbe stare in coda. "Commissione Consiliare competente - è la definizione, semplicemente - la Commissione Consiliare..." sì, no, è un'aggiunta, quindi la leggo, è agli atti, ovviamente. E' la definizione di Commissione Consiliare competente, siccome si è sempre parlato di Commissione Consiliare

competente... "La Commissione Consiliare permanente competente delle materie relative alle Aziende e/o Società a partecipazione comunale avrà facoltà di: richiedere tramite la struttura comunale dedicata ai rapporti con le partecipate alle Società partecipate o comunque affidatarie dei servizi pubblici ogni informazione o documento utile all'espletamento delle funzioni ad essa attribuite. 2) effettuare audizioni e incontri informativi con i vertici delle società partecipate - cosa che può già fare, voglio dire, non è che... - ed in particolare con i rappresentanti nominati dal Comune in seno alle stesse. Per il funzionamento della Commissione si applicano le disposizioni previste dal Regolamento del Consiglio Comunale e da quello per l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni Consiliari. La Commissione riferisce almeno annualmente al Consiglio Comunale. Il supporto tecnico amministrativo della Commissione è garantito dai dipendenti comunali e in particolare dalla struttura comunale dedicata ai rapporti con le partecipate nonché dagli uffici tecnici dei singoli settori." E questa è l'aggiunta all'articolo. Poi l'articolo, dopo l'articolo 23, è aggiunto un articolo 23 bis, ed è, sostanzialmente, intitolato "Schede di reporting" cioè quello che, sostanzialmente, deve costituire il monitoraggio. "Le schede di reporting sono orientate al monitoraggio a) dei rapporti finanziari, della situazione contabile, della situazione gestionale organizzativa, dei contratti di servizio e della qualità dei servizi, degli approvvigionamenti e dei lavori affidati a terzi, delle consulenze, degli incarichi affidati ai professionisti o ai prestatori d'opera esterni f) delle spese effettuate di cui, al mero titolo esemplificativo, si elencano le spese per le relazioni pubbliche, i convegni, le mostre, la pubblicità e la rappresentanza, le spese per le sponsorizzazioni verso terzi, le attività di formazione, le spese per trasferte, le spese per autovetture g) nel rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica h) degli altri andamenti o parametri gestionali che ai fini dell'efficacia e dell'efficienza dell'economicità e della salvaguardia degli equilibri economici-finanziari richiede uno specifico monitoraggio da parte dell'ente". Articolo 24 bis aggiunto. L'articolo 24 bis è la carta dei servizi che, diciamo, non viene molto dettagliatamente precisata e dà una definizione della carta dei servizi. "La carta dei servizi costituisce uno strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione dei servizi pubblici, dei servizi pubblici locali esternalizzati a tutela della loro qualità, nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza e di imparzialità dell'azione amministrativa e a garanzia - eh? - e a garanzia della partecipazione del cittadino utente al processo di erogazione del servizio pubblico. La carta dei servizi dovrà essere predisposta a cura del soggetto gestore nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio. - e qua richiama il contratto di servizio che diceva il Consigliere che mi ha preceduto - Una volta approvato da parte dei competenti organi societari del soggetto gestore che la propone, la carta dei servizi sarà trasmessa all'Ente per necessarie prese d'atto. La richiesta di eventuali modificazioni e integrazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti contenute nel contratto di servizio. La carta dei servizi sarà soggetta a periodica revisione con modalità e tempi da individuarsi nella carta medesima qualora non direttamente da singole norme di settore o dal contratto di servizio dovrà essere tassativamente applicata in tutte le sue parti da parte del soggetto gestore". Cioè... abbiamo finito. Cioè, l'aggiunta del comma 2 dell'articolo 24 "La carta dei servizi costituisce strumento essenziale di..." ah, l'ho letto già. Ah, si si si, l'ho letto. Cioè un articolo 24 ter che è la partecipazione delle associazioni datoriali delle parti sociali e le associazioni di consumatori. "Dovrà essere istituito uno strumento partecipativo

e di coinvolgimento delle associazioni datoriali delle parti sociali ed associazioni di consumatori tutte. Tale strumento di partecipazione dovrà essere oggetto di convocazione periodica. Nel corso di tali convocazioni saranno... dovranno essere effettuate attività informative sullo stato dell'arte dei servizi e della loro gestione, anche con l'audizione dei soggetti - oh, ragazzi io sto leggendo, però, eh? Mo'... mi sto sgolando - anche con l'audizione di soggetti gestori, nonché la trattazione di elementi progettuali e di prospettive sugli svolgimenti degli stessi. Lo strumento di partecipazione, come sopra descritto nel suo funzionamento, potrà esprimere pareri di carattere esclusivamente consultivo, espressione comunque della sintesi di tutti partecipanti - Eh, abbiamo detto - partecipazione delle associazioni datoriali, parti sociali e associazioni di consumatori. Dovrà essere istituito uno strumento partecipativo e di coinvolgimento delle associazioni datoriali, delle parti sociali" - il Consiglio Comunale, suppongo... e lo precisiamo, e lo precisiamo. Va bene, questo lo possiamo, lo possiamo... Questo è l'ultimo, è l'ultimo articolo... vabbé, lei su questo articolo può esprimere parere contrario perché, effettivamente, non è bene articolato... a meno che non rinviemo tutto e... E allora... esprima il parere contrario su questo... penso che gli altri... Ma infatti... e allora articoliamo, due secondi... è interessante, però... Non c'è problema... E quindi che facciamo? Così com'è escluso quest'articolo? Va bene... va bene. Dovrà essere eventualmente discusso... - Glielo consegno, consegno alla Presidenza l'emendamento.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FACENTE FUNZIONI ANDREA FERRI

Allora, poniamo in votazione gli emendamenti proposti dal Consigliere Gagliardi Riccardo e dal Consigliere De Laurentis come da verbale di questa seduta. Allora, prego i Consiglieri in aula per la votazione. Allora, per alzata di mano, favorevoli? 1, 2, 3... Favorevoli? 18, ok, quindi l'emendamento passa. Poniamo in votazione l'intero provvedimento. Per alzata di mano, stessa votazione. Che c'è? Un attimo, Consiglieri, per favore, votiamo l'immediata esecutività del provvedimento. Per alzata di mano. Stessa votazione. I lavori del Consiglio Comunale si concludono alle ore 04.00 del mattino.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pasquale Mazzone

IL PRESIDENTE

F.to Rag. Andrea Ferri

N° 1860 reg. pubblic.


IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 29 OTT. 2013 al 13 NOV 2013
per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani, 29 OTT. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 29 OTT. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo:

Trani, 29 OTT. 2013



Il Funzionario delegato